

Statuto



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA

Titolo I – Principi generali

- Articolo 1 - Denominazione, natura e sede
- Articolo 2 - Attività istituzionale e scopi della Fondazione
- Articolo 3 - Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari
- Articolo 4 - Patrimonio

Titolo II – Organizzazione

Capo I - Organi

- Articolo 5 - Organi della Fondazione
- Capo II - Disposizioni comuni in materia di: requisiti, incompatibilità, conflitto di interessi, sospensione, decadenza, compensi***

- Articolo 6 - Requisiti di onorabilità
- Articolo 7 - Cause di incompatibilità e ineleggibilità
- Articolo 8 - Sospensione dalla carica
- Articolo 9 - Residenza
- Articolo 10 - Conflitto di interessi
- Articolo 11 - Decadenza dalla carica
- Articolo 12 - Indennità e compensi
- Articolo 12bis - Cause di incompatibilità per l'assunzione di rapporti di collaborazione
- Articolo 12ter - Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali

Capo III - Assemblea dei soci

- Articolo 13 - I soci
- Articolo 14 - Nomina dei soci
- Articolo 15 - Compiti
- Articolo 16 - Riunioni
- Articolo 17 - Presidenza, adunanze e deliberazioni

Capo IV - Collegio di Indirizzo

- Articolo 18 - Composizione
- Articolo 19 - Procedura per le designazioni e nomina dei componenti del Collegio di Indirizzo
- Articolo 20 - Competenze
- Articolo 21 - Adunanze e deliberazioni

Capo V - Consiglio di Amministrazione

- Articolo 22 - Composizione, requisiti di professionalità, durata in carica
- Articolo 23 - Competenze
- Articolo 24 - Adunanze e deliberazioni

Capo VI - Presidente della Fondazione

- Articolo 25 - Il Presidente

Capo VII - Collegio dei Revisori

- Articolo 26 - Composizione, durata in carica, compiti.

Capo VIII - Segretario Generale e struttura operativa

- Articolo 27 - Segretario Generale
- Articolo 28 - Struttura operativa

Titolo III – Scritture contabili, bilancio e documento programmatico previsionale

- Articolo 29 - Libri e scritture contabili
- Articolo 30 - Documento programmatico previsionale – Bilancio annuale

Titolo IV – Durata, liquidazione, devoluzione del patrimonio

- Articolo 31 - Durata, liquidazione e devoluzione del patrimonio
- Articolo 31bis - Pubblicità

Titolo V – Norme transitorie – Efficacia delle modifiche allo Statuto

- Articolo 32 - Norme transitorie – Efficacia delle modifiche allo Statuto

Titolo I
Principi generali

Articolo 1

Denominazione, natura e sede

1. La “FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA” (di seguito, “**Fondazione**”) è una persona giuridica privata a base associativa, senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale ed è un soggetto vocato all’organizzazione delle libertà sociali. La Fondazione è disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto (di seguito, “**Statuto**”) definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa e dal Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015 (di seguito, “**Protocollo d’intesa**”), così come aggiornato ed integrato dall’Addendum sottoscritto tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa in data 28 ottobre 2025 (di seguito, “**Addendum**”), dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modifiche ed integrazioni e dal Codice Civile.

2. La Fondazione è la continuazione storica della Cassa di Risparmio in Bologna, fondata nel 1837 da una associazione di cento persone private, riconosciuta dal Governo Pontificio con decreto del Cardinale legato di Bologna in data 14 luglio 1837 n. 5766 e dal Governo italiano con decreto reale in data 17 marzo 1861.

3. La Fondazione ha la sua sede in Bologna ed opera, in prevalenza, nel territorio metropolitano ed in quello regionale. La stessa può sostenere iniziative riconducibili ai settori rilevanti di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, come individuati ai sensi del successivo art. 2, comma 3 e 4, anche al di fuori del territorio nazionale, d’intesa con altri organismi nazionali ed internazionali.

Articolo 2

Attività istituzionale e scopi della Fondazione

1. La Fondazione svolge la propria attività libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l’autonomia, anche avendo cura di assicurare l’assenza di conflitti di interesse e impedimenti statutari o normativi nelle cariche ricoperte e nelle deliberazioni da assumere da parte dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Collegio di Indirizzo, secondo quanto previsto dal Codice Etico della Fondazione, dalle norme di legge e dallo Statuto.

2. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo locale nel territorio di riferimento nel rispetto delle tradizioni originarie, con particolare attenzione alla comunità nel cui interesse ha da sempre operato per il conseguimento del bene comune.

3. La Fondazione ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, solidarietà ed eguaglianza, seguendo le regole di legalità, trasparenza e responsabilità, utilizzando le modalità e gli strumenti più idonei a garantire efficienza ed economicità, stabilità, continuità e qualità nelle proprie azioni. Nell’ambito della propria attività, la Fondazione privilegia:

- i. l’assistenza, anche in ambito sociale e sanitario, con particolare riguardo alle categorie sociali deboli;
- ii. la promozione della ricerca scientifica;
- iii. il sostegno all’istruzione, alla formazione e all’educazione;
- iv. la promozione e la diffusione dell’arte, la conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- v. la promozione dello sviluppo economico.

4. Nell'ambito dei settori ammessi di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 come successivamente modificato la Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti da individuarsi ogni tre anni all'interno dei settori ammessi, in un numero non superiore a cinque, assicurando l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza.

Articolo 3

Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari

1. La Fondazione con regolamenti interni determina le modalità e i criteri secondo cui dovranno essere realizzati i propri fini statutari. Tali regolamenti sono volti, fra l'altro, ad assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi statutari nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

2. La Fondazione, fatta salva la prioritaria attenzione alla realizzazione degli scopi statutari, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, opera sulla base di indirizzi individuati nei programmi pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi programmati da altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali. A tal fine, la Fondazione promuove iniziative di collaborazione e confronto con enti pubblici e privati secondo quanto previsto dalla Fondazione medesima con un proprio regolamento interno.

3. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare direttamente o indirettamente imprese strumentali di cui all'art. 1, lettera h), Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate, dettando indirizzi e linee operative. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3bis, del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.

4. La Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività, con tutte le modalità consentite dalla natura giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, direttamente o indirettamente, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, ai sensi dell'art. 1, lettera h), del Decreto legislativo stesso.

6. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo, anche in imprese diverse da quelle di cui al comma precedente, nei limiti di legge e di Statuto in tema di scopi e di gestione del patrimonio.

7. La Fondazione può assumere, in seguito a donazioni e/o disposizioni testamentarie, la gestione di patrimoni finalizzati dal donante o dal testatore a specifiche destinazioni nei settori di intervento.

8. Al fine di perseguire gli scopi statutari, per promuovere la conoscenza della Fondazione e la sua attività e conseguentemente a quanto al precedente comma 2, la Fondazione può realizzare eventi, anche in collaborazione con associazioni, enti ed organizzazioni pubblici e/o privati su temi rilevanti dalle problematiche di gestione patrimoniale ai settori di intervento. Tali eventi favoriscono l'approfondimento e il dibattito al fine di valorizzare l'aspetto culturale inerente i settori di intervento. A tal fine il Consiglio di Amministrazione utilizza il fondo previsto per le spese dirette della Fondazione.

9. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5 del Protocollo d'intesa e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito secondo criteri prudenziali sulla base di un'adeguata pianificazione strategica, in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

2. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito da:

- cespiti mobiliari ed immobiliari,
- accantonamenti a fondi e riserve;

e viene incrementandosi di norma per effetto di:

- accantonamenti alla riserva obbligatoria,
- accantonamenti e riserve facoltativi approvati dal Collegio di Indirizzo, e sottoposti alle valutazioni dell'Autorità di vigilanza;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente devolute a tale destinazione dal donante,
- quote di associazione dei Soci fissate nell'importo di € 1.000,00 ciascuna.

Può inoltre essere incrementato/ridotto in funzione delle plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria.

3. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3bis, del medesimo Decreto. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.

4. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal Collegio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, nonché dagli articoli 1 e 2 dell'Addendum.

5. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa e dall'art. 1 dell'Addendum.

6. La gestione del patrimonio può in essere affidata, in tutto o in parte, a intermediari abilitati ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, fermo restando che la stessa non potrà essere affidata ad intermediari, seppure abilitati ai sensi della citata normativa, nei quali ricoprono cariche o abbiano partecipazioni i componenti degli Organi della Fondazione, nonché i relativi parenti o affini, né potranno essere designati quali componenti degli Organi della Fondazione gli amministratori, i collaboratori, i dipendenti, compresi i parenti o gli affini, del soggetto gestore. La scelta degli intermediari, effettuata secondo criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione, è disciplinata da regole interne definite dal Collegio di Indirizzo.

7. Nella gestione del patrimonio, la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata ad ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

8. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

9. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa e dall'art. 2 dell'Addendum.

10. La Fondazione destina il reddito secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II
Organizzazione
Capo I - Organi

Articolo 5
Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Collegio di Indirizzo
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori

(di seguito, congiuntamente, gli "Organi").

2. Dalla data di scadenza il Collegio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Revisori mantengono le rispettive funzioni, limitatamente all'ordinaria amministrazione per quanto attiene al Collegio di Indirizzo, al Consiglio di Amministrazione e al Presidente, sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi Organi.

Capo II - Disposizioni comuni in materia di: requisiti, incompatibilità, conflitto di interessi, sospensione, decadenza, compensi

Articolo 6

Requisiti di onorabilità

1. Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato. L'Organo di Indirizzo, fatte salve le competenze proprie dell'Assemblea dei Soci, definisce con regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli Organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

2. Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono poi essere ricoperte da coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- iv. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

3. Le cariche, comunque denominate nell'ambito della Fondazione, compresa quella di Segretario Generale, non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dal precedente comma 2, lettera c), iii, salvo il caso dell'estinzione del reato.

4. I componenti gli Organi della Fondazione e il Segretario Generale devono portare immediatamente a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario Generale – del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni personali che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, entro trenta giorni assume, sentito l'interessato, le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della immagine della Fondazione.

Articolo 7

Cause di incompatibilità e ineleggibilità

1. Ai componenti gli Organi della Fondazione si applicano le incompatibilità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti per gli esponenti delle fondazioni di origine bancaria.

2. Non possono ricoprire la carica di componente degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione:

- a. coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
- b. il coniuge, l'unito/a civilmente, il convivente di fatto, i parenti o affini dei componenti in carica gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione;
- c. i dipendenti in servizio della Fondazione (o di società da quest'ultima controllate), nonché il coniuge, l'unito/a civilmente, il convivente di fatto di detti dipendenti, i loro parenti o affini;
- d. i membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali, il Presidente della Provincia/Città metropolitana, il Sindaco, il Presidente e i componenti del Consiglio circoscrizionale, il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione dei Consorzi fra enti locali, il Presidente e i componenti dei Consigli e delle Giunte di unioni di Comuni, i Consiglieri di amministrazione e il Presidente delle Aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Presidente e i componenti degli organi delle Comunità montane, ivi compresi coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei ventiquattro mesi precedenti alla nomina;
- e. coloro che siano Amministratori, che svolgano funzioni di controllo ovvero siano dipendenti, anche a tempo determinato, con vincolo di subordinazione gerarchica, dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, nonché coloro che svolgano incarichi di collaborazione di natura parasubordinata diversa da incarichi professionali specifici presso i medesimi soggetti. Ai fini dell'incompatibilità di cui al presente comma, i docenti universitari non sono considerati dipendenti subordinati, purché non facciano parte dell'organo di Amministrazione o di quello di controllo dell'Ateneo;
- f. coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo, o che svolgano funzioni di direzione, di altre fondazioni di origine bancaria;
- g. coloro che abbiano ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dei medesimi;
- h. coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- i. coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 8 dello Statuto;
- j. gli amministratori di soggetti esterni destinatari di erogazioni finanziarie di durata temporale pluriennale da parte della Fondazione; tale divieto non si riferisce agli amministratori di società aventi come oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali della Fondazione o di altri soggetti partecipati dalla Fondazione, incluse fondazioni e associazioni ai quali l'ente partecipa in misura rilevante;
- k. coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

3. Inoltre, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, nonché la carica di Presidente dell'Assemblea dei Soci, coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione:

- i. non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
- ii. non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

5. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, né assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

6. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

7. Le cariche di componente il Collegio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori sono tra loro reciprocamente incompatibili.

8. I componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

9. Nell'ipotesi in cui un componente del Collegio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori sia nominato, in corso di mandato, ad altra carica in uno degli organi di indirizzo, amministrazione o controllo diverso da quello già di appartenenza, l'interessato deve esercitare l'opzione di scelta entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina. In mancanza, si assume che intenda mantenere la carica ricoperta fino a quel momento.

Articolo 8

Sospensione dalla carica

1. I componenti gli Organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:
 - a. condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera c);
 - b. applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 6, comma 3, con sentenza non definitiva;
 - c. applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d. applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. I componenti gli Organi devono immediatamente portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario Generale – del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate.
3. L'organo competente assume entro trenta giorni le relative decisioni.
4. In caso di nomina di un componente dell'Assemblea in un altro organo della Fondazione, il Socio resta sospeso ed il periodo trascorso in altro organo non è computato nel calcolo della durata della carica di Socio di cui all'art. 13. Lo stesso può tuttavia sottoscrivere la proposta per la nomina di nuovi Soci ed esercitare il diritto di voto nelle riunioni dell'Assemblea dei Soci di cui all'art. 15, lettera ii).

Articolo 9

Residenza

I componenti gli Organi, ad eccezione dei Soci di diritto, debbono risultare, all'atto della nomina, residenti o domiciliati nell'area metropolitana di Bologna da almeno tre anni.

Articolo 10

Conflitto di interessi

1. I componenti gli Organi operano nell'esclusivo interesse della Fondazione così come individuato dallo Statuto; nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti o affini, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, o comunque un interesse personale, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.
2. L'organo di appartenenza valuta e adotta il provvedimento della sospensione nel caso in cui il conflitto abbia natura temporanea nonché il provvedimento della decadenza nell'ipotesi di omissione dolosa della comunicazione ovvero qualora il conflitto assuma natura ritenuta permanente.
3. I componenti gli Organi non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli Organismi/Enti designanti i membri del Collegio di Indirizzo di cui all'art. 18, comma 2, lett. b).

Articolo 11

Decadenza dalla carica

1. I componenti gli Organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 6, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità normativamente previste di cui all'art. 7, tengano comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione o, comunque, dannosi per essa anche in relazione alle disposizioni contenute nel codice etico vigente, omettano dolosamente la comunicazione:

- di sussistenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 7,
- di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 8,
- di un conflitto di interessi di cui all'art. 10.

2. I componenti gli Organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di appartenenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo o, nel caso dei Revisori, anche del Collegio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

3. Il componente che sia stato dichiarato decaduto non potrà più far parte, ad alcun titolo, di organi della Fondazione.

Articolo 12

Indennità e compensi

1. I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

2. Ai componenti il Collegio di Indirizzo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dal Collegio di Indirizzo medesimo, sentito il Collegio dei Revisori.

3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dei relativi organi, un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, del gettone di presenza e del rimborso spese sono determinate dal Collegio di Indirizzo, col parere favorevole del Collegio dei Revisori, al momento della nomina dei suddetti organi.

4. Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza relativi alla stessa giornata.

5. I componenti gli Organi della Fondazione che assumono cariche nelle società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in aggiunta agli emolumenti come componenti degli Organi della Fondazione, possono cumulare una remunerazione complessiva per tali ulteriori cariche entro i limiti stabiliti dall'art. 4, primo periodo, dell'Addendum. Oltre tale limite, i soggetti interessati sono tenuti a riversare quanto percepito alla Fondazione, mediante l'individuazione preventiva di appositi meccanismi che non determinino in ogni caso per il singolo interessato maggiori oneri fiscali o aggravii di qualsivoglia natura.

Articolo 12-bis

Cause di incompatibilità per l'assunzione di rapporti di collaborazione

1. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, con:
 - (a) coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 - di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente - prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato, ad eccezione degli incarichi relativi a singole prestazioni professionali;
 - (b) coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lett. d) del presente comma con riferimento al Presidente;
 - (c) coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - (d) coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
2. Il periodo di discontinuità previsto da ciascuna ipotesi indicate nelle lettere da (a) a (d) del precedente comma 1 del presente articolo *12-bis* si applica anche ai componenti degli organi che abbiano superato la metà del secondo mandato.

Articolo 12 – ter

Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali

1. Negli Organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:
 - a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - b) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lett. d) del presente comma con riferimento al Presidente;
 - c) abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - d) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153:
 - a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;

- b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
- c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
- d) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. d) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto;
- e) non attribuiscono ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.

3. Il periodo di discontinuità previsto da ciascuna ipotesi indicate nelle lettere da (a) a (d) del precedente comma 1 e dalle lettere da (a) a (e) del comma 2 del presente articolo^{12-bis} si applica anche ai componenti degli organi che abbiano superato la metà del secondo mandato.

Capo III - Assemblea dei Soci

Articolo 13

I Soci

1. I Soci rappresentano la continuità della Fondazione e contribuiscono con il loro impegno e la loro esperienza all'attività della stessa.
2. Il numero massimo dei Soci è 100, compresi i due Soci di diritto. Sono Soci di diritto le persone che, per il tempo del loro mandato, rivestono gli uffici di Rettore dell'*Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna e di Arcivescovo Metropolitano di Bologna.
3. I Soci di diritto decadono dalla qualità di Socio al venir meno dall'incarico in uno degli uffici di cui al precedente comma 2 e vengono sostituiti dal loro successore. Qualora un Socio di diritto sia già socio elettivo, la corrispondente posizione di Socio di diritto rimarrà temporaneamente vacante fino al cessare di tale condizione; analogamente avverrà nel caso in cui il Socio di diritto decada, non accetti la nomina o ne rassegni le dimissioni.
4. I Soci elettivi sono scelti secondo le norme dettate dallo Statuto e dal regolamento dell'Assemblea dei Soci in modo da rappresentare la comunità del territorio definito dallo Statuto medesimo come ambito d'intervento prioritario della Fondazione e nei settori di intervento di cui all'art. 2, comma 3 e comma 4.
5. Ciascun Socio elettivo, in occasione della prima nomina, deve sottoscrivere la quota associativa di cui all'art. 4, comma 2, versandone il relativo importo. Detta quota non è ulteriormente dovuta in caso di successiva eventuale conferma.

6. Le quote di associazione dei Soci sono personali, indivisibili, intrasmissibili ed infruttifere; alla morte del socio e negli altri casi di cessazione o di perdita della qualità di Socio, l'importo delle quote va ad incremento del patrimonio della Fondazione.

7. I Soci non sono titolari di alcun diritto di contenuto patrimoniale né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.

8. I soci elettivi entrano in carica al momento dell'accettazione della nomina effettuata ai sensi del successivo art. 14 e durano in carica dieci anni, con possibilità di riconferma, per uguale durata, per un solo ulteriore mandato anche non consecutivo.

Articolo 14

Nomina dei Soci

1. La qualità di Socio elettivo si acquista con la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta sottoscritta da almeno venti Soci, comunicata al Presidente dell'Assemblea, mediante lettera raccomandata o altro mezzo che ne attesti la ricezione, nel periodo 1° dicembre/15 gennaio successivo di ogni anno. Ciascun Socio può proporre un numero di candidati non superiore a 1/3 dei posti disponibili alla data del 1° dicembre dell'anno di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore, e ogni candidatura deve essere corredata da idonea documentazione ai fini della verifica dei requisiti richiesti. Qualora la data del 15 gennaio cada di sabato o di domenica, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

2. I candidati devono avere la piena capacità civile, essere di indiscussa probità, esercitare o aver esercitato qualificanti funzioni in campo culturale, economico, sociale, del volontariato e della filantropia, ed essere pertanto adeguatamente rappresentativi, per doti personali, nell'ambito di attività imprenditoriali, amministrative, professionali, di studio e di ricerca, dell'arte e della vita civile. Tali requisiti sono riscontrati dal Collegio di Garanzia, se nominato, che riferisce in merito all'Assemblea dei Soci per le relative decisioni, ovvero in mancanza, dall'Assemblea dei Soci medesima.

3. I nominativi dei candidati all'ammissione e/o alla conferma come Socio elettivo, per i quali la sussistenza dei requisiti per la nomina a Socio sia stata riscontrata, sono inseriti in un'unica lista in ordine alfabetico e sottoposti al voto dell'Assemblea dei Soci.

4. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, dei Soci con all'ordine del giorno la proposta di ammissione di nuovi Soci e/o la conferma di Soci che abbiano completato il primo mandato decennale o lo completeranno nell'anno solare, deve essere indicato il numero dei posti vacanti e/o il numero delle conferme da porre in votazione. La lista dei candidati deve restare depositata presso la Sede della Fondazione, con i relativi curricula, a disposizione dei Soci che ne vogliano prendere visione, nei 4 giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea dei Soci.

5. Per acquisire la qualità di Socio elettivo, o la conferma dopo un primo mandato, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti e comunque di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore.

6. Sono nominati o confermati Soci elettivi coloro che, entro il numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.

Articolo 15

Competenze

1. Ferme restando le competenze degli altri organi, all'Assemblea dei Soci spetta la funzione di mantenere la continuità della rappresentanza degli interessi storici ed originari della Fondazione. A tal fine:

- i. delibera le norme che regolano il proprio funzionamento ed in particolare, stabilisce i criteri e le modalità per la selezione dei nuovi Soci onde garantire esperienze, capacità e professionalità di alto profilo e di significativa distinzione secondo i principi che reggono l'organizzazione delle Fondazioni a base associativa;
- ii. nomina i Soci ai sensi dell'art. 14;
- iii. designa la metà dei componenti il Collegio di Indirizzo, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
- iv. esprime pareri non vincolanti sulle seguenti materie: modifiche statutarie, competenze del Collegio dei Revisori, bilancio, programma pluriennale, documento programmatico previsionale, scioglimento della Fondazione ovvero sua fusione, trasformazione o incorporazione in altri enti;
- v. formula proposte da sottoporre al Collegio di Indirizzo;
- vi. vigila sull'osservanza dei valori e dei principi ispiratori dell'attività della Fondazione;
- vii. può eleggere, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea;
- viii. può nominare il Collegio di Garanzia di cui stabilisce composizione, competenze e modalità di funzionamento con proprio regolamento. Il Collegio di Garanzia provvede all'istruttoria relativa alla verifica dei requisiti abilitanti per la nomina di nuovi Soci elettivi, sui cui esiti riferisce all'Assemblea dei Soci, per le successive decisioni.

Articolo 16

Riunioni

1. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del suo Presidente, mediante invio, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, al domicilio dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con le medesime formalità con un preavviso di almeno tre giorni.

2. La seconda convocazione deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima.

3. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo più uno di quelli in carica, con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 17

Presidenza, adunanze e deliberazioni

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Fondazione qualora l'Assemblea stessa non si avvalga della facoltà di eleggere un suo Presidente e Vice Presidente ai sensi dell'art. 15, vii).

2. Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

3. Non è possibile conferire delega per essere rappresentati in Assemblea.

4. Per le votazioni si procede in forma palese. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

5. Le votazioni relative alle nomine dei Soci, del Presidente dell'Assemblea, del Collegio di Garanzia, alle designazioni dei componenti del Collegio di Indirizzo, nonché quelle comunque riguardanti le qualità personali, morali o professionali delle persone, si effettuano sempre a scrutinio palese, salvo che almeno 1/5 tra gli aventi diritto al voto, entro 5 giorni prima della data della riunione, chieda di procedere mediante altra forma di votazione.

6. Alle riunioni dell'Assemblea dei Soci interviene il Segretario Generale, o in sua assenza o impedimento chi lo sostituisce a termini di Statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Capo IV - Collegio di Indirizzo

Articolo 18

Composizione e durata

1. Il Collegio di Indirizzo è composto da n. 20 membri che devono possedere, quali requisiti di professionalità, appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici e privati (secondo quanto eventualmente previsto da apposito regolamento approvato dal Collegio di Indirizzo).

Nella nomina dei componenti l'organo di indirizzo, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite.

2. I membri del Collegio di Indirizzo sono designati come segue:

a) n. 10 membri su designazione dell'Assemblea dei Soci;

b) n. 9 membri scelti tra terne espresse dai seguenti enti/organismi:

- | | |
|--|---|
| • Regione Emilia-Romagna | 1 |
| • Comune di Bologna | 1 |
| • Città metropolitana di Bologna | 1 |
| • Camera di Commercio di Bologna | 1 |
| • Alma Mater Studiorum-Università di Bologna (Senato Accademico) | 1 |
| • Arcidiocesi di Bologna | 1 |
| • Organismi assistenziali, culturali, scientifici (a rotazione) | 1 |
| • Prefettura di Bologna | 1 |
| (con competenze nell'area del non profit e del volontariato) | |
| • Enti del Terzo Settore (a rotazione) | 1 |
| (di seguito, congiuntamente, gli "Organismi/Enti designanti") | |

c) un membro su nomina diretta del Collegio di Indirizzo uscente.

3. Nell'ambito degli Organismi assistenziali, culturali, scientifici, nonché degli enti del Terzo Settore, l'individuazione degli organismi/enti designanti avviene, secondo criteri di rotazione, da parte del Collegio di Indirizzo.

4. La nomina non comporta rappresentanza nel Collegio di Indirizzo degli Organismi/Enti dai quali proviene la designazione. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca da parte degli Organismi/Enti designanti.

5. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinate; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Collegio di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

6. I componenti il Collegio di Indirizzo durano in carica sei esercizi, compreso quello di insediamento, restano in carica fino al termine previsto dall'art. 30 per l'approvazione del bilancio annuale relativo all'ultimo esercizio e possono essere confermati per un altro mandato consecutivo.

7. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per l'integrazione del Collegio di Indirizzo.

8. Il mandato dei componenti il Collegio di Indirizzo nominati in sostituzione ha inizio dalla data di accettazione alla carica e scade con quello dell'organo stesso.

9. I soggetti cui spetta la designazione devono attenersi ai seguenti criteri:

- i componenti devono essere scelti in modo da favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;
- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 6, i requisiti di professionalità di cui al presente articolo e non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 7;
- i componenti devono essere selezionati in modo che entrambi i generi siano adeguatamente rappresentati.

Articolo 19

Procedura per le designazioni e nomina dei componenti del Collegio di Indirizzo

1. Il Presidente della Fondazione, almeno 90 giorni prima della scadenza di un membro del Collegio di Indirizzo designato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. b) , ovvero tempestivamente nei casi di cessazione della carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione agli Organismi/Enti designanti e a richiedere una terna di candidati, segnalando i settori ammessi e i settori rilevanti di intervento della Fondazione, stabiliti ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, e trasmettendo altresì copia del documento programmatico previsionale e delle linee di indirizzo triennali in vigore nel periodo.

2. Gli Organismi/Enti designanti provvedono conseguentemente con l'indicazione dei nominativi di propria spettanza tra soggetti portatori di professionalità, competenza ed autorevolezza per la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale di riferimento.

3. La terna dei candidati di cui al precedente comma 1 deve pervenire alla Fondazione entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta del Presidente corredata dalla documentazione richiesta, relativamente a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Collegio di Indirizzo.

4. Nel caso in cui gli Organismi/Enti designanti non trasmettano la designazione o la stessa risulti priva dei documenti a corredo previsti dal precedente comma 3 entro il termine ivi indicato, ovvero entro i successivi quindici giorni dal ricevimento di un apposito invito da parte del Presidente, i membri del Collegio di Indirizzo vengono nominati dal Collegio di Indirizzo uscente tra persone di indiscussa fama, nel rispetto dei principi di trasparenza e con l'applicazione di criteri selettivi idonei ad individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza di genere meno rappresentato. Qualora il numero dei cooptati sia superiore al 15% del numero dei componenti del Collegio di Indirizzo, per la nomina dei membri eccedenti tale percentuale, il Presidente del Tribunale di Bologna provvede alla designazione, nel rispetto dei criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'Organismo/Ente a cui spettava.

5. Qualora la medesima persona venga designata nell'ambito di più terne il Presidente della Fondazione chiede all'Organismo/Ente designante la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale, di provvedere, entro il termine di dieci giorni, alla sostituzione del nominativo indicato in più terne.

6. Qualora nella formazione della terna, gli Organismi/Enti designanti non assicurino la presenza di entrambi i generi, il soggetto designante interessato viene invitato dal Presidente della Fondazione a formulare una nuova designazione entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

7. Entro 45 giorni dal ricevimento della terna dei candidati di cui al precedente comma 1, il Collegio di Indirizzo, previa verifica della sussistenza dei requisiti generali di onorabilità e professionalità e l'assenza di cause di ineleggibilità previste dagli art. 7 e 8 dello Statuto, procede alla votazione su ciascuna terna ritenuta ammissibile secondo l'ordine di cui all'art. 18, comma 2, lett. b). Ogni componente del Collegio di Indirizzo può esprimere un solo voto e risulta eletto il candidato che, all'interno di ciascuna terna, riporta il maggior numero di voti.

8. Il componente scelto dal Collegio di Indirizzo uscente ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c), è selezionato, su proposta motivata del Presidente, tra persone di indiscussa fama, con l'applicazione di criteri selettivi idonei ad individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. Si procede ad un'unica votazione sulle candidature partendo da una lista predisposta dal Presidente e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti nel rispetto comunque del principio di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, a garanzia della presenza di entrambi i generi.

9. Qualora nelle votazioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 si ottenga parità di voti, si fa luogo al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; qualora anche nel ballottaggio, vi sia un risultato di parità, risulta eletto il candidato più anziano di età. Qualora l'elezione del candidato con tali modalità non consenta la presenza di entrambi i generi, risulterà eletto il candidato risultato secondo per numero di voti ottenuti e, così via, secondo una graduatoria decrescente.

10. Il Presidente della Fondazione, almeno novanta giorni prima della scadenza di un membro del Collegio di Indirizzo designato ai sensi dell'art. 18, comma 2), lett. a) ovvero tempestivamente nei casi di cessazione della carica per cause diverse dalla cessazione del mandato, provvede a darne comunicazione all'Assemblea dei Soci che deve provvedere nei quarantacinque giorni successivi con l'indicazione dei nominativi di propria spettanza.

11. Il Collegio di Indirizzo provvede, in piena autonomia, entro 45 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, alla valutazione dei nominativi designati e alla relativa nomina, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.

12. Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci non trasmetta l'indicazione dei nominativi di propria spettanza entro il termine previsto al precedente comma 10, ovvero entro i successivi quindici giorni dal ricevimento di un apposito invito da parte del Presidente, i membri del Collegio di Indirizzo vengono designati dal Presidente del Tribunale di Bologna nel rispetto dei criteri cui si sarebbe dovuta attenere l'Assemblea dei Soci.

13. Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina.

Articolo 20

Competenze

1. Sono di competenza del Collegio di Indirizzo le decisioni in materia di:

- a) modifiche statutarie;
- b) scelta dei settori rilevanti ex art. 1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- c) approvazione e modificazione dei regolamenti interni previsti dallo Statuto, sentito il Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione di quello di cui all'art. 23, comma 2, lett. e;
- d) nomina, su proposta del Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione; revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione per giusta causa, e determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché delle modalità di erogazione;
- e) nomina e revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori, con determinazione dei relativi compiti ai sensi dell'art. 26, ed eventualmente del Revisore contabile effettivo e di quello supplente, nonché dei relativi compensi e rimborsi spese, come pure delle modalità di erogazione;
- f) individuazione del componente il Collegio di Indirizzo investito di funzioni vicarie del Presidente nell'ambito del Collegio di Indirizzo stesso;
- g) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori;
- h) proposte al Consiglio di Amministrazione dei nominativi degli Amministratori e dei Sindaci della Società bancaria conferitaria, nonché del rappresentante della Fondazione nell'eventuale patto di sindacato del Gruppo bancario;
- i) verifica per i componenti il Collegio di Indirizzo dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro 30 giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
- j) approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
- k) determinazione, anche su proposta e comunque sentito il Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alla necessità del territorio, e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

- l) approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
- m) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- n) istituzione di imprese strumentali, anche su proposta del Consiglio, nonché acquisto e dismissione di partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
- o) approvazione delle operazioni di scioglimento, di trasformazione, di fusione o incorporazione in altri enti della Fondazione;
- p) nomina di Commissioni consultive di istruttoria, di controllo o di studio, temporanee o permanenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, determinandone le funzioni, la composizione e gli eventuali compensi; qualora a far parte di dette Commissioni vengano chiamati componenti gli organi della Fondazione, l'incarico deve essere preventivamente concordato con gli interessati ed affidato con delibera indicante, sentito il Collegio dei Revisori, l'eventuale compenso. Qualora vi partecipino componenti del Collegio di Indirizzo agli stessi possono essere riconosciuti esclusivamente trattamenti indennitari, collegati all'effettiva partecipazione ai lavori;
- q) accollo da parte della Fondazione, nei limiti di legge, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi della Fondazione. Qualora le sanzioni riguardino componenti il Collegio di Indirizzo, deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori.

Articolo 21

Adunanze e deliberazioni

1. Il Collegio di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal proprio componente investito delle funzioni vicarie del Presidente.
2. Il Collegio di Indirizzo si riunisce di norma quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 6 dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Collegio di Indirizzo e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione da effettuarsi con i medesimi citati strumenti, con un preavviso di almeno 24 ore.
4. Alle riunioni del Collegio di Indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché il Segretario Generale, o in sua mancanza o impedimento chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
5. Il Collegio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
6. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio di Indirizzo mediante l'utilizzo di sistemi telefonici o di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla riunione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario Generale.

7. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 31 e ad eccezione altresì di quelle relative alla modifica dello Statuto e all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Collegio, arrotondato all'unità superiore.

In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

9. Nelle materie di cui all'art. 15, iv) di propria competenza deliberativa, il Collegio di Indirizzo richiede il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci, rendendo disponibili i documenti di proposta ove predisposti. Decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta, il Collegio di Indirizzo può deliberare anche nel caso in cui tale parere non sia stato espresso.

10. Le votazioni, comprese quelle riguardanti le qualità personali, morali o professionali delle persone, si effettuano sempre a scrutinio palese, salvo che almeno quattro componenti chiedano di procedere mediante altra forma di votazione, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data della riunione. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

Capo V - Consiglio di Amministrazione

Articolo 22

Composizione, requisiti di professionalità, durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri nominati dal Collegio di Indirizzo. In tale numero è incluso il Presidente, che è nominato in seno al Consiglio di Amministrazione.

2. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti e di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.

3. La durata del mandato degli Amministratori è di quattro esercizi, compreso quello di insediamento, e restano in carica fino al termine previsto dall'art. 30 per l'approvazione del bilancio annuale relativo all'ultimo esercizio. Gli Amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Amministratori, diversi dal Presidente, il Presidente medesimo convoca tempestivamente il Collegio di Indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

5. Il mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione in sostituzione ha inizio dalla data di accettazione alla carica e scade con quello dell'organo stesso. La presente disposizione si applica anche nel caso di reintegrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23
Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dallo Statuto.

2. In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina, nel proprio seno, del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
- b) l'attività di gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione pluriennale definita dal Collegio di Indirizzo;
- c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- d) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
- e) la definizione dei regolamenti interni di funzionamento per le materie di competenza riguardanti l'operatività, la struttura, ivi comprese le norme relative all'organico ed al trattamento del personale, tutto ciò anche con riguardo agli enti strumentali;
- f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;
- g) la nomina del Segretario Generale ed eventualmente, su proposta di quest'ultimo, del Vice Segretario Generale della Fondazione e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza nonché l'assunzione dei provvedimenti conseguenti entro 30 giorni dall'accertamento delle cause;
- h) la verifica per i componenti il Consiglio di Amministrazione dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione dei provvedimenti di sospensione e decadenza entro 30 giorni dall'accertamento delle cause;
- i) la nomina di Commissioni consultive di istruttoria, di controllo o di studio, temporanee o permanenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, determinandone le funzioni, la composizione e gli eventuali compensi; qualora a far parte di dette Commissioni vengano chiamati componenti gli organi della Fondazione, l'incarico deve essere preventivamente concordato con gli interessati ed affidato con delibera indicante, sentito il Collegio dei Revisori, l'eventuale compenso. Qualora vi partecipino componenti del Collegio di Indirizzo agli stessi possono essere riconosciuti esclusivamente trattamenti indennitari, collegati all'effettiva partecipazione ai lavori;
- j) l'accollo da parte della Fondazione, nei limiti di legge, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione;
- k) la designazione per le nomine degli Amministratori e dei Sindaci della Società bancaria conferitaria nonché la nomina del rappresentante della Fondazione nell'eventuale patto di sindacato del Gruppo bancario, sentite le proposte del Collegio di Indirizzo.

3. Il Consiglio di Amministrazione, ferme restando le competenze ed i poteri del Presidente e del Vice Presidente, può delegare al Presidente medesimo, al Vice Presidente o ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio in merito all'assolvimento del mandato, secondo le modalità fissate dal Consiglio stesso.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al Segretario Generale.

5. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuito un generale potere di proposta al Collegio di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e l'attività della Fondazione ed in particolare:

- le modifiche statutarie,
- la scelta dei settori rilevanti,
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni,
- le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti,
- la istituzione di imprese strumentali,
- i programmi di attività della Fondazione.

Articolo 24

Adunanze e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano.

2. Si intende componente del Consiglio di Amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea, il più anziano di età.

3. Esso si riunisce di norma almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 2 dei suoi membri o il Collegio dei Revisori.

4. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione da effettuarsi con i medesimi citati strumenti, con un preavviso di almeno 24 ore.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

6. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi telefonici o di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla riunione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario Generale.

7. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano.

8. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

9. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Le votazioni, comprese quelle riguardanti le qualità personali, morali o professionali delle persone, si effettuano sempre a scrutinio palese, salvo che almeno due componenti chiedano di procedere mediante altra forma di votazione, con un anticipo di almeno due giorni rispetto alla data della riunione. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

Capo VI - Presidente della Fondazione

Articolo 25

Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente rappresenta la Fondazione e sovrintende al buon andamento della stessa.

2. La durata del mandato del Presidente è di sei anni dalla data di insediamento. La carica di Presidente può essere ricoperta per un solo mandato. Il Presidente svolge comunque le sue funzioni fino alla nomina del successore. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del proprio mandato, per essere automaticamente sostituito nella sua qualità di componente del Consiglio di Amministrazione dal nuovo componente nominato dal Collegio di Indirizzo ai sensi dell'art. 20 comma 1, lett. d).

3. La disposizione di cui al precedente comma 2, secondo periodo, si applica anche nel caso in cui il mandato del Presidente cessi anteriormente alla sua naturale scadenza. In tale caso, il mandato del successore del Presidente il cui mandato si è cessato anteriormente alla sua naturale scadenza ha durata di sei anni decorrenti dalla data di insediamento del medesimo successore, non cumulandosi alla durata del mandato del Presidente sostituito.

4. Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, nel caso in cui la stessa non abbia provveduto a nominare la propria Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 15 vii), il Collegio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione e assicura il loro corretto ed efficace funzionamento;
- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza – sentito il Segretario Generale – ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione ai fini della ratifica;
- svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Collegio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
- ferma restando l'inderogabile ed esclusiva competenza del Collegio di Indirizzo in merito alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, redige la lista di candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione e la sottopone al Collegio di Indirizzo ai fini della relativa votazione e nomina.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, con eccezione di quelle a lui attribuite nell'ambito del Collegio di Indirizzo, sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

6. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione al Vice Presidente o, d'intesa con quest'ultimo, a componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero eccezionalmente e motivatamente a dipendenti e terzi.

7. Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio stesso.

Capo VII - Collegio dei Revisori

Articolo 26

Composizione, durata in carica, compiti

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Collegio di Indirizzo ed è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti. Tutti i Revisori debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

2. I Revisori restano in carica tre esercizi, compreso quello di insediamento, restano in carica fino al termine previsto dall'art. 30 per l'approvazione del bilancio annuale relativo all'ultimo esercizio e possono essere confermati una sola volta.

3. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di anzianità anagrafica decrescente. I nuovi Revisori restano in carica sino alla prima riunione del Collegio di Indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio dei Revisori.

4. Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni di cui all'art. 2403 del Codice Civile, ivi incluso – salvo diversa deliberazione del Collegio di Indirizzo, sentito il parere dell'Assemblea - il controllo contabile; esso opera con le modalità stabilite dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2404 a 2407, del Codice Civile.

5. I Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Collegio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

6. Nel caso in cui, con deliberazione assunta ai sensi del presente articolo, il controllo contabile sia affidato ad un Revisore contabile, egli avrà i compiti e le responsabilità di cui alla vigente normativa. Per i requisiti e la durata in carica valgono le disposizioni contenute nel presente articolo. Dovrà altresì essere nominato un Revisore contabile supplente, per il cui subentro e per la cui durata in carica valgono le disposizioni del presente articolo.

Capo VIII - Segretario Generale e struttura operativa

Articolo 27

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dirige e coordina la struttura operativa della Fondazione e provvede, su indirizzo del Presidente, a far istruire gli atti per le deliberazioni degli Organi e a far eseguire le deliberazioni stesse per quanto di propria competenza, sottoscrivendo gli atti conseguenti e necessari.
2. Al Segretario Generale sono attribuiti i poteri di firma della corrispondenza ordinaria ed adempie ai compiti che dagli organi statutari competenti gli vengono affidati, con potere di firma sulla base di deleghe specifiche.
3. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale, se nominato o altra figura interna designata a tal fine dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Segretario Generale nel rispetto delle prerogative del Consiglio di Amministrazione, alla quale si applicano le cause di incompatibilità previste per il Segretario Generale stesso. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.
4. Il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale, se nominato, sono scelti fra persone di idonea qualificazione professionale, con competenze nel campo gestionale, che abbiano maturato esperienza per almeno un triennio nell'ambito di libere professioni o in posizioni di responsabilità presso enti privati o pubblici di consistenza adeguata.
5. Le cariche di Segretario Generale e di Vice Segretario Generale sono incompatibili con quelle di componente degli Organi della Fondazione. E' inoltre necessaria una discontinuità di almeno sei anni tra la cessazione dell'incarico in uno degli Organi della Fondazione e l'eventuale assunzione di incarichi operativi come quello di Segretario Generale e di altri incarichi da dipendente della Fondazione.
6. Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui al precedente art. 7 si applicano anche al Segretario Generale, ad eccezione di quella di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) relativamente all'essere dipendente della Fondazione.

Articolo 28

Struttura operativa

1. La Fondazione può avvalersi, in via esclusivamente strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, di personale dipendente, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni di legge di volta in volta vigenti, nonché da un apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.
2. La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

Titolo III
Scritture contabili, bilancio e documento
programmatico previsionale

Articolo 29

Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene i libri dei Soci, delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, del Collegio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.
2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, viene tenuta una specifica contabilità separata e predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Articolo 30

Documento programmatico previsionale – Bilancio annuale

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Collegio di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Collegio di Indirizzo medesimo. Il documento programmatico previsionale deve essere trasmesso all'Autorità di vigilanza entro 15 giorni dalla sua approvazione.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Collegio di Indirizzo approva, vista la relazione del Collegio dei Revisori, il bilancio e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione e depositati almeno 30 giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione. Entro i quindici giorni successivi all'approvazione trasmette poi la documentazione di bilancio all'Autorità di vigilanza.
4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
5. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Collegio di Indirizzo.
6. Il bilancio, la relazione sulla gestione e il documento programmatico previsionale, devono essere trasmessi all'Assemblea dei Soci in tempo utile ai fini della formulazione di un eventuale parere.

7. Il bilancio e la relazione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio dando in particolare separata evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

8. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici mediante deposito presso la sede della Fondazione, nonché nelle forme stabilite dall'Autorità di vigilanza.

Titolo IV

Durata, liquidazione, devoluzione del patrimonio

Articolo 31

Durata, liquidazione e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione ha durata illimitata.

2. Essa può essere posta in liquidazione, oltre che nel caso di cui all'art. 11, comma 7, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, con deliberazione assunta dal Collegio di Indirizzo, nelle fattispecie e secondo le modalità previste dalla legge, votata da quattro quinti dei componenti in carica, con arrotondamento all'unità superiore, ed approvata dall'Autorità di vigilanza.

3. La Fondazione può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione, previa deliberazione anch'essa assunta dal Collegio di Indirizzo con voto favorevole di quattro quinti dei componenti in carica, con arrotondamento all'unità superiore.

4. In caso di liquidazione, l'eventuale residuo netto viene devoluto a termini della vigente normativa.

Articolo 31-bis

Pubblicità

1. In ottemperanza al principio di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 11, comma 2, del Protocollo d'intesa, lo Statuto è pubblicato sul sito Internet della Fondazione.

Titolo V

Norme transitorie – Efficacia delle modifiche allo Statuto

Articolo 32

Norme transitorie – Efficacia delle modifiche allo Statuto

1. Le modifiche statutarie, tempo per tempo deliberate dai competenti Organi della Fondazione, entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza.

2. A seguito del recepimento statutario dei contenuti dell'Addendum, con riferimento al Presidente onorario in possesso di tale titolo alla data di approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, delle relative modifiche statutarie di adeguamento, si applica la previsione di cui all'art. 3, comma 4, dello stesso Addendum e, dunque, resta ferma la

validità dell'incarico di Presidente onorario in corso fino alla sua naturale scadenza prevista per il 25 giugno 2030. Il Presidente Onorario sino alla scadenza dell'incarico è socio di diritto ed interviene all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto. La carica di Presidente Onorario è strettamente onorifica e non è remunerata. Il Presidente Onorario non è componente né del Consiglio di Amministrazione né del Collegio di Indirizzo: egli può partecipare alle riunioni di tali organi se invitato dal Presidente ed esprimere pareri ove richiesti.

3. La modifica dell'art. 18, comma 6, del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Collegio di Indirizzo, si applica al mandato in corso del Collegio di indirizzo che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza. Tale mandato verrà pertanto a scadenza il 4 maggio 2031.

4. La modifica dell'art. 25, comma 2, del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Presidente, si applica al mandato in corso del Presidente che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza. Inoltre, fermo restando il limite di 12 anni previsto dall'art. 3, comma 5, dell'Addendum, ai fini di cui all'art. 25, comma 2, del presente Statuto il mandato in corso del Presidente decorre dalla data in cui il Presidente ha assunto la relativa carica in seno al Consiglio di Amministrazione e verrà a scadenza il 18 settembre 2029.

5. Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui ai nuovi articoli 7, comma 2, lett. k) e l), 12-*bis* e 12-*ter* dello Statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso Addendum.

6. I componenti dell'Assemblea dei Soci di nomina assembleare in carica alla data del 22 dicembre 1991 conservano la qualità di Soci a vita, secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento della nomina.



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA

**Testo approvato dal Ministero del Tesoro
in data 16 ottobre 2000**

con modifiche e integrazioni da ultimo approvate
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
in data 13 marzo 2026

www.fondazioneccarisbo.it

